



**Associazione Amici di Gulliver
Organizzazione di Volontariato**

Via Albani, 91
21100 VARESE
C.F.: 95019110121

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
del 15 settembre 2020**

Oggi, martedì 15 settembre 2020 – alle ore 17,30 tramite videoconferenza utilizzando la piattaforma Zoom per rispondere alle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19, su convocazione del Presidente Laura Rossi, si tiene l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "Amici di Gulliver" Onlus.

Constatato il raggiungimento del quorum, il Presidente dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita, in seconda convocazione, per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno :

1. modifiche dello Statuto secondo le disposizioni del D.L. 117/2017 e sua approvazione;
2. varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere come segretaria verbalizzante la sig.na Mariangela Paoletta che accetta.

Prende parola il Presidente Laura Rossi che evidenzia l'importanza dello statuto e il suo adeguamento alla riforma del terzo settore per poter accedere al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

La bozza dello statuto studiata dall'organo direttivo era stata già precedentemente inviata, unitamente alle convocazioni, per dar modo agli interessati di poterlo analizzare.

Nelle nuove modifiche di statuto viene tolto l'organo di controllo dei sindaci - revisori dei conti, poiché l'Associazione non necessita di avvalersene. A seguito di tale decisione condivisa con gli stessi sindaci, questi hanno scritto una lettera di dimissioni da tale specifico incarico a decorrere dall'approvazione del nuovo statuto.

Gli articoli maggiormente presi in esame durante l'Assemblea Straordinaria, riguardano quelli relativi ai soci e alle loro funzioni. Tali approfondimenti sono risultati particolarmente utili ed esplicativi a fronte di una richiesta, da parte della socia Sara Gentili, di maggiori delucidazioni in merito alla sua posizione.

Fornite le informazioni richieste e dissolti i dubbi, si procede alla votazione tramite alzata di mano per l'approvazione dello statuto, che viene approvato all'unanimità. Si precisa che la registrazione del presente verbale e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017.

Riguardo al secondo punto all'ordine del giorno come varie ed eventuali, interviene il socio Gualtiero Mioc che solleva una domanda che viene riportata nelle sue esatte parole: "All'interno di Amici di Gulliver vi sono dei soci che sono anche soci di Gulliver e la domanda è perché? In termini operativi uno che è già socio di Gulliver può svolgere già tutte le attività per Gulliver o no ?" La segretaria risponde che il doppio incarico di socio del Centro Gulliver e dell'Associazione di volontariato hanno motivazioni diverse così come le funzioni svolte al loro interno.

Non essendoci altro da dichiarare l'Assemblea viene sciolta alle ore 18,15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

LA SEGRETARIA
Mariangela Paoletta

IL PRESIDENTE
Laura Rossi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE

Ufficio Territoriale di Varese

Registrato il 30 SET. 2020

al N° 1899 Serie 3

Per delega del Direttore Provinciale ad interim

Il Funzionario
Gabriella Pierini

Associazione Amici di Gulliver

Tel.: 3917267799 – 0332831305 Fax: 0332830046

E-mail: amici@centrogulliver.it Pec: amicidigulliver@pec.it

Iscritto nella Sezione Sociale del Registro Generale del Volontariato al foglio n° 178 – progressivo n° 712



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "Amici di Gulliver ODV"
STATUTO approvato dall'Assemblea Straordinaria del 15 settembre 2020
annulla e sostituisce il precedente approvato in data 10/11/1998
STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

Art. 1 - Costituzione, sede, natura e durata

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'Associazione: «Amici di Gulliver ODV» denominata in seguito, per brevità, "Associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro, l'Associazione integra come evidenziato, la propria denominazione con ODV o Organizzazione di Volontariato. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore costituitasi nel 1986, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione indicherà gli estremi dell'iscrizione stessa, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione con sede legale a Varese, ha durata illimitata, è apolitica e apartitica. Tutte le riunioni delle Assemblee e dell'Organo di Amministrazione, potranno avvenire sia presso la Sede sociale che altrove, purché nella Provincia di Varese.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione "Amici di Gulliver ODV", si attiene ai principi di democraticità, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche in collaborazione con tutti gli Enti pubblici territoriali, tramite le attività esplicitate nell'articolo 3.

Nello specifico l'Associazione vuole poter offrire un valido supporto, alle persone con disagio psico-sociale e ai loro familiari che vivono una situazione critica, attraverso la dedizione e le capacità personali e professionali, nelle forme e nei modi necessari, per un'adeguata relazione di aiuto. Un arricchimento reciproco, teso al miglioramento e alla cura di sé e degli altri.

In particolare l'Associazione offre sostegno alle persone ospitate dal Centro Gulliver Soc. Coop. Sociale a R.L., e alle loro famiglie, condividendone i valori del Centro, espressi in "Progetto Uomo".

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. Nel perseguire le finalità di cui sopra, molte sono le opere di carità praticate dall'Associazione, ma essa svolge in via principale, attività di interesse generale, di cui all'art. 5 c. 1 del D.Lgs 117/2017 riconducibili alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;



Associazione
AMICI DI GULLIVER
Via 1000m 91 - 21100 Varese

Per delega del Direttore Provinciale ad interim

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VARESE
LEGATO ALL'ATTO
R. G. TO IL 30 SET. 2020
ALL' 18.09.2020 SERE M



- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- 2.1- rappresentare un supporto rispetto ai bisogni richiesti da persone e famiglie in stato di disagio psico-sociale, in particolare, quelle ospitate dal Centro Gulliver Soc. Coop. sociale a R.L., del quale condivide i valori espressi in "Progetto Uomo".
 - 2.2- collaborare, anche tramite convenzioni, con Enti pubblici e privati, associazioni, cooperative e altre realtà del Terzo Settore su progetti/interventi sperimentali e innovativi nel campo della prevenzione, aiuto ai non abbienti e non autosufficienti, cura del disagio ed emarginazione nonché del reinserimento sociale e lavorativo, cercando di rispondere al meglio ai bisogni emergenti;
 - 2.3- promuovere sul territorio: corsi di formazione e di informazione del volontariato nel piano di prevenzione al disagio, emarginazione sociale e forme di dipendenza da qualsiasi sostanza e comportamento patologico;
 - 2.4- organizzare e collaborare agli eventi e iniziative di raccolta fondi da destinare a progetti di solidarietà;
 - 2.5- occuparsi dei servizi di: segreteria, amministrazione, accompagnamento degli Ospiti del Centro, assistenza in ospedale ed infermieristica, accoglienza familiare.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte per lo più in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui il presente articolo, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Associazione
AMICI DI GULLIVER
Via Albani, 91 - 20090 Milano
[Signature]

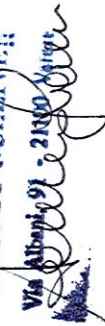


Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione, tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, accettano il presente Statuto, i regolamenti e condividono lo spirito e gli ideali dell'Associazione.
2. L'ammissione di un nuovo associato, su domanda scritta del richiedente con apposito modulo, viene deliberata dall'Organo di Amministrazione che dà comunicazione all'interessato e annota il nominativo nel libro degli associati.
3. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione dell'aspirante socio, all'esito di un percorso di formazione/informazione, predisposto e offerto dall'Associazione, in base al diverso settore nel quale l'aspirante socio intende operare.
4. Il socio contribuisce alle spese dell'Associazione secondo quanto stabilito dall'Assemblea.
5. In caso di rigetto, l'Organo di Amministrazione deve, entro 30 (trenta) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 30 (trenta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile, via Pec o mediante raccomandata anche consegnata a mano con timbro e firma dell'Associazione.
7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
8. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto.

Art. 7 I soci e i loro diritti

1. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.
2. All'interno dell'Associazione sono previsti i soci ordinari, comprendenti sia le persone ancora iscritte, che hanno fondato l'Associazione sia tutti coloro che sono stati ammessi nell'Associazione in un momento successivo alla sua costituzione e che ne condividono le finalità e operano in maniera costante e programmata nel tempo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto di:
 - 4.1 partecipare alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura a far parte degli organi sociali;
 - 4.2 essere informato sulle attività dell'Associazione e di poterne seguire l'andamento;
 - 4.3 partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - 4.4 conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - 4.5 approvare il rendiconto economico-finanziario o il bilancio con eventuali relazioni annuali;
 - 4.6 visionare i libri sociali previo appuntamento;
 - 4.7 recedere in qualsiasi momento.

Associazione
AMICI DI GULLIVER
Via Alghero 91 - 21060 Alghero




Art. 8 - Doveri dei soci

1. La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. Ciascun associato ha il dovere di:
 - 3.1. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - 3.2. svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, continuativo, volontario e gratuito;
 - 3.3. tenere un comportamento coerente con i principi ispiratori dell'Associazione;
 - 3.4. contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento e senza oneri, recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di:
 - 3.1. mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto;
 - 3.2. comportamenti scorretti o contrari alle finalità perseguite e alle attività svolte dall'Associazione, o reca danno al buon nome dell'Associazione.

Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede la sospensione o l'esclusione dell'associato, deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati, via Pec o mediante raccomandata anche consegnata a mano con timbro e firma dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Associazione
AMICI DI GULIA
Via Abate 91 - 20146 Milano
[Firma]



Art. 10 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 – Organi sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1.1 l'Assemblea dei Soci;
- 1.2 l'Organo di Amministrazione;
- 1.3 il Presidente.

2. Gli Organi Sociali hanno la durata di 3 (tre) anni e i loro componenti possono essere riconfermati per 3 (tre) mandati consecutivi.
3. I componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro eventuale Organo Sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.
7. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Associazione
AMICI DI GULIVER
Venerdì 21-2-2020
[Signature]



Art. 13 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- 1.1 eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione, tra cui il Presidente, scegliendoli tra i propri associati;
- 1.2 approvare le linee di indirizzo generali anche predisposte dall'Organo di Amministrazione;
- 1.3 approvare il rendiconto consuntivo, il preventivo economico e il programma di attività;
- 1.4 deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- 1.5 deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- 1.6 ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- 1.7 approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- 1.8 eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 1.9 deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- 2.1. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- 2.2. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno.
2. Altre Assemblee, Ordinarie o Straordinarie, si possono indire, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di amministrazione, ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.
3. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta inviata tramite:
 - mail o altro mezzo anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione
 - via lettera, inviata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione.L'avviso di comunicazione verrà affisso presso la sede dell'Associazione rispettando gli stessi termini.
4. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - 4.1 ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
 - 4.2 luogo, data e ora relativa alla convocazione.

Associazione
AMICI DI GUL...
Via Abate, 20 - 20136 Milano



Art. 15 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. **L'Assemblea ordinaria** è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, anche per delega, degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
3. **L'Assemblea straordinaria** è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera:
 - in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci, presenti in proprio o per delega e il voto favorevole dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei presenti;
 - in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati iscritti nell'apposito libro dei soci, presenti in proprio o per delega e il voto favorevole della maggioranza.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci compresi dissenzienti e assenti.

Art. 16 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente, il segretario se non eletto in Assemblea e assegna eventuali incarichi utili al funzionamento dell'Associazione.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti per un massimo di 3 (tre) volte consecutive.

Art. 17 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- 1.1 compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- 1.2 deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- 1.3 amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- 1.4 emanare, modificare e revocare, nell'ambito delle proprie competenze, i regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 1.5 gestire la contabilità;
- 1.6 predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, il programma di attività e il bilancio consuntivo con eventuale relazione di missione.
- 1.7 accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci e redigere ed aggiornare i Libri sociali;
- 1.8 deliberare in merito all'esclusione di soci;
- 1.9 proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- 1.10 fissare l'ammontare della quota sociale annuale e comunicarla ai soci in occasione dell'Assemblea;
- 1.11 eleggere:
 - il Vice-Presidente;
 - il Segretario qualora non lo deliberi l'Assemblea ordinaria;
 - solo nel caso in cui sia previsto il Tesoriere, che può essere scelto anche tra i soci che non costituiscono l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- 1.12 ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- 1.13 assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

Associazione
AMICI DI GULLIVER
Via ...
...

1.14 istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;

1.15 nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

1.16 delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

1.17 osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;

1.18 vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;

1.19 assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 18 - Funzionamento dell'organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione, inviata tramite mail o altro mezzo anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. Nel caso di convocazione via lettera, essa dovrà essere inviata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. L'avviso di comunicazione verrà affisso presso la sede dell'Associazione rispettando gli stessi termini.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Associaz.
AMICI DI GUILVER
Verba 01-2000 Verba

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea Ordinaria, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto per 3 (tre) mandati consecutivi.
2. I compiti principali del Presidente:
 - 2.1 rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
 - 2.2 convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione;
 - 2.3 dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - 2.4 delibera spese in nome e per conto dell'Associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Organo di Amministrazione e dall'Assemblea, per un importo massimo per operazione previsto e periodicamente aggiornato dall'Organo di Amministrazione;
 - 2.5 sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - 2.6 ha la firma e può delegare altre persone a tale incarico dietro scritto, approvato e archiviato nel libro verbali dell'Organo di Amministrazione;
 - 2.7 può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - 2.8 ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - 2.9 in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 20 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 21 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Associazione non ha l'obbligo di nominare un organo di controllo e non necessita di avvalersene.
2. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto

Associazione
AMICI DI GULLIVER
Via ...
...

dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 – Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

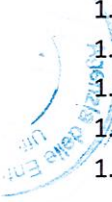
Art. 23 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato nell'ambito dell'associazione;
 - e) il libro delle adunanze di eventuali altri organi sociali se istituiti.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, solo se presente.
3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 24 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
 - 1.1 quote sociali
 - 1.2 contributi pubblici;
 - 1.3 contributi privati;

ASSOCIAZIONE
AMICI DI GULLIVER
Via Roma, 21 - 21100 Varese
[Firma]

- 
- 1.4 contributi di organismi internazionali;
 - 1.5 donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - 1.6 rendite patrimoniali;
 - 1.7 rimborsi derivanti da convenzioni;
 - 1.8 fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - 1.9 rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - 1.10 entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - 1.11 altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - 1.12 eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 26 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo ed eventuale relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione. Questi devono essere infine approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. L'Associazione essendo autorizzata alla redazione di un Rendiconto per cassa può annotare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, in calce al Rendiconto.
5. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
6. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
8. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso.
9. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Associazione
AMICI DI GULLIGER
Vicepresidente
[Signature]

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.

Associazione
AMICI DI GULLIVER
Via Albani, 91 - 21100 Varese

15.9.2020

Associazione
AMICI DI GULLIVER
Via Albani, 91 - 21100 Varese